

DANNO ALLA PERSONA: **LE RESPONSABILITÀ DEL GESTORE**

DI BIAGIO GIANCOLA

Il gestore di fitness club, centri sportivi e piscine è responsabile per i danni alle persone o alle cose. Come tutelarsi? In questa seconda “puntata” altri chiarimenti



Questo articolo ha lo scopo di illustrare i profili di responsabilità del gestore di un impianto sportivo riguardo ai danni alla persona e alle cose, individuando le misure di sicurezza più appropriate in linea con la normativa privacy.

RESPONSABILITÀ PER DANNO ALLE PERSONE

Durante gli allenamenti in sala pesi, oppure durante i corsi organizzati all'interno dei centri fitness, potrebbero verificarsi imprevisti che potrebbero essere fonte di infortunio per l'utente.

Come bisogna comportarsi in queste ipotesi?

Il proprietario del club è tenuto a mettere a disposizione dei propri utenti macchinari perfettamente funzionanti e strutture idonee alla fruibilità del pubblico, anche nel rispetto delle norme di salute e sicurezza. Infatti, il titolare è considerato il "custode" dell'immobile e dei beni presenti, finalizzati allo svolgimento dell'attività sportiva, intendendo per "custode" colui che è nella disponibilità effettiva del bene ed è dotato del potere di adottare delle decisioni sullo stesso (Corte di Cassazione, sentenza n. 1948/2003; Corte di Cassazione, sentenza n. 1948782/2001; Corte di Cassazione, sentenza n. 19481859/2000).

Pertanto, il gestore dell'impianto sportivo è il custode sia degli attrezzi disponibili in sala pesi, sia dei beni strumentali alla fruizione dei macchinari, così come dei locali doccia e spogliatoi; sicché, laddove uno qualunque di questi beni sia malfunzionante o usurato tanto da arrecare dei danni all'utente, è proprio il titolare del centro a dover risarcire il procurato danno alla persona. In queste ipotesi la giurisprudenza è ormai pacifica nell'applicare la responsabilità speciale descritta dall'art. 2051 c.c. che disciplina il "danno cagionato da cose in custodia", per cui è il custode/gestore a rispondere del danno arrecato dalla cosa custodita salvo il caso fortuito" (Corte di Cassazione, sentenza n. 999 del 02/01/2014).

Questa norma ha la particolarità di presumere la responsabilità del gestore/custode per qualunque fatto dannoso cagionato dal bene custodito, facendo ricadere su quest'ultimo l'onere di discolarsi provando l'intervento di un fattore esterno alla propria volontà e al proprio controllo che, da solo, è stato in grado di provocare la lesione. Pertanto, di fronte a un danno arrecato a un iscritto da un attrezzo sportivo, da un peso o da un tappetino, oppure dal pavimento scivoloso dello spogliatoio, si ritiene sempre responsabile il titolare del club.

Allora, che cosa può fare il titolare per discolarsi?

Il titolare dell'impianto dovrebbe dimostrare innanzitutto di aver adottato tutte le misure necessarie a garantire:

- ▶ lo stato ottimale dei macchinari per il loro corretto utilizzo; la manutenzione dei macchinari;
- ▶ l'agibilità e la sicurezza dei locali, nel rispetto della normativa vigente;
- ▶ l'accessibilità e la sicurezza di spogliatoi e docce.

Insieme alla prova della propria diligenza il titolare dell'impianto deve anche provare che il fatto che ha cagionato il danno



In caso di danno arrecato a un iscritto da un attrezzo, il titolare del club è sempre responsabile

non era prevedibile ed evitabile perché fuori dal suo controllo. Un fatto estraneo al controllo del gestore è, ad esempio, il verificarsi di un temporale del tutto eccezionale per la zona e per il territorio in cui si trova il centro, che manda in corto circuito l'impianto elettronico causando la caduta di un utente che stava correndo sul tapis roulant.

Che cosa succede in caso di infortunio a chi utilizza l'attrezzo sportivo in modo improprio?

Laddove l'infortunio dell'iscritto sia derivato da un cattivo utilizzo dei macchinari imputabili all'utente stesso, oppure dallo svolgimento di attività o esercizi impropri rispetto all'ordinaria destinazione dei beni (o diversi dalle istruzioni impartitegli), si potrebbe configurare un concorso del danneggiato ai sensi del 1227 c.c. È un esempio di uso improprio di un attrezzo sportivo l'utilizzo di una cyclette mentre si sollevano dei pesi. Il citato concorso del danneggiato potrebbe essere sia l'unica causa del danno, sia un fattore che si somma alla responsabilità del titolare del centro. Nel primo caso, il proprietario dell'impianto non risponderebbe in nessuna misura del danno, e non avrebbe alcun obbligo risarcitorio, perché questo dipenderebbe esclusivamente dal danneggiato; invece, nella seconda ipotesi il titolare del centro risponderebbe, ma in misura minore e proporzionale al contributo eziologico del danneggiato. Rispetto al concorso del danneggiato, la stessa giurisprudenza ha chiarito che in caso di concorso del danneggiato è necessario "l'accertamento non solo che il danneggiato abbia tenuto una condotta negligente, ma anche che tale condotta non fosse prevedibile, e sia cioè stata in concreto eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata" (Cass. Civ., Sez. III, 31.10.2017, n. 25837).

Che cosa succede nell'ipotesi in cui il proprietario e il gestore di un centro sportivo non coincidono?

Nell'ipotesi in cui il proprietario e il gestore del centro non corrispondono sarà necessario analizzare il contratto di locazione oppure di concessione (se il titolare è un ente pubblico) per individuare il soggetto obbligato a svolgere l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In genere, il gestore è responsabile dell'ordinaria amministrazione e risponderà solo di quei danni legati al cattivo funzionamento dei macchinari, dei danni provocati dalla mancata pulizia o dall'assenza di manutenzione dei beni mobili situati all'interno del centro. Invece, il



Se un iscritto subisce un danno a causa di indicazioni sbagliate o della disattenzione dell'istruttore, la responsabilità ricade sul datore di lavoro

proprietario dell'immobile risponderà per tutti i danni derivanti dal mancato intervento in caso di portone principale malfunzionante, infiltrazioni, o problemi ai sistemi di climatizzazione.

Se l'istruttore non è diligente...

Diversa dall'ipotesi trattata finora è quella in cui il danno sia il risultato di indicazioni sbagliate impartite dall'istruttore o dalla disattenzione di quest'ultimo durante le lezioni. Infatti, in tali ipotesi non è configurabile la responsabilità del "custode", bensì la responsabilità del datore di lavoro per il fatto del proprio dipendente a danno di un allievo, quest'ultimo inteso come soggetto che pratica uno sport come dilettante e non come professionista, ai sensi delle responsabilità speciali di cui agli articoli 2048 c.c. ("Responsabilità dei maestri d'arte") e 2049 c.c. ("Responsabilità dei padroni e dei committenti"). In questi casi si presume la responsabilità del gestore del centro che potrebbe discolarsi solo provando di non aver potuto evitare l'evento. Pertanto, il gestore in questi casi ha un obbligo di protezione e vigilanza su chi frequenta i corsi e laddove si verifica un danno è obbligato a risarcirlo perché in qualità di datore di lavoro è obbligato a vigilare e controllare l'attività svolta dal proprio dipendente. Dopo aver risarcito il danno patito all'utente, il datore di lavoro ha il diritto di rivalersi nei confronti del proprio dipendente. Se l'istruttore è una partita Iva, oppure un co.co.co, saranno questi soli, direttamente e autonomamente, a rispondere del danno arrecato all'utente in forza dell'art. 2048 c.c., che disciplina la responsabilità speciale del maestro d'arte per il danno subito dall'allievo durante la pratica di un'attività in cui lo stesso allievo-utente non è esperto come un professionista. Anche in questo caso si presume la responsabilità dell'istruttore, il quale può liberarsi dall'obbligo risarcitorio solo provando di non aver potuto evitare l'evento. In questi casi non dovrebbe essere chiamato a rispondere del danno anche il gestore del centro mancando, in tale ambito, il rapporto di dipendenza tra lui e l'istruttore ed essendo assente in capo al gestore l'obbligo di vigilare e controllare l'attività altrui.

RESPONSABILITÀ PER COSE IN CUSTODIA

Gli utenti del centro fitness/sportivo portano spesso con sé dei beni che durante gli allenamenti o i corsi sono lasciati negli spogliatoi nei borsoni, o negli armadietti, oppure presso le casette di sicurezza.

A che titolo risponde il gestore dell'impianto sportivo o del fitness club in caso di furto o danneggiamento?

Che si tratti di proprietario o solo di gestore dell'impianto, la predisposizione di un ambiente sicuro spetta a chi è investito dell'ordinaria amministrazione, sicché, laddove si dovessero verificare furti o danneggiamenti, costoro sarebbero obbligati al risarcimento del danno. Nello specifico, il gestore del centro sarà sempre considerato custode del bene essendo investito in queste ipotesi della cosiddetta responsabilità *ex recepto*, cioè della responsabilità da cose ricevute in custodia che sorge ogni qual volta si entra nella materiale detenzione di un bene con l'obbligo di restituirlo così come lo si è ricevuto e senza il diritto di usufruirne. A tal proposito, giova osservare che il contratto concluso col gestore di un impianto sportivo è di natura complessa, implicando in capo al predetto gestore l'obbligo principale di far utilizzare agli avventori le attrezzature sportive, le docce e gli spogliatoi, nonché quello accessorio di far loro utilizzare gli armadietti atti a riporre gli abiti e i cassetti ove custodire gli oggetti personali, fino al termine dell'esercizio dell'attività sportiva. Specularmente, il cliente si obbliga al pagamento dei servizi principale e accessori resigili, sia con un abbonamento, sia con un singolo ingresso giornaliero (Tribunale di Milano, sentenza n. 8865 del 12/01/2022).

Dal punto di vista normativo, al gestore di un centro fitness si applica la disciplina della "responsabilità per le cose portate in albergo" descritta dall'art. 1783 e ss c.c. così come previsto dall'art. 1786 c.c. che prevede l'estensione della suddetta normativa a tutte le fattispecie simili come, appunto, i centri fitness, oltre

alle case di cura, agli stabilimenti balneari, alle trattorie. Dunque, ai sensi dell'art. 1783 c.c. il titolare di un fitness club risponde di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente presso la struttura, indipendentemente dalla presenza o meno di diligenza durante lo svolgimento del suo lavoro. Questa responsabilità nasce, infatti, "per il solo fatto dell'introduzione, da parte del cliente, delle cose in palestra, indipendentemente da qualsiasi consegna" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5030 del 2014).

Bisogna però distinguere l'ipotesi delle cose solo portate in palestra e lasciate nello spogliatoio, in borsa oppure negli armadietti, dalle cose direttamente consegnate al titolare del centro - o più in generale alla reception - ed eventualmente inserite in cassette di sicurezza. (ex art. 1784 c.c.) in quanto la responsabilità civile del gestore si connota diversamente. Infatti, nel primo caso il gestore del centro risponde solo nei limiti di cento volte il prezzo di ingresso giornaliero e solo per il danneggiamento, il deterioramento o il furto di quegli oggetti di cui è opportuno spogliarsi per il miglior godimento della prestazione, come un orologio, la fede, il portafogli, gli occhiali, ecc. Il limite di favore, per cui il gestore risponde nei limiti di cento volte il prezzo di ingresso giornaliero e solo delle cose che il cliente deve necessariamente lasciare nello spogliatoio per godere del servizio, non si applica, però, laddove il danno, il furto o il deterioramento siano stati provocati dalla colpa del gestore (colpa invece irrilevante nell'ipotesi di cui all'art. 1783 c.c.) o di un suo dipendente, poiché in questi casi il gestore è obbligato a risarcire l'intero danno provocato e provato dal danneggiato. Potrebbe, ad esempio, accadere che un dipendente si rechi negli spogliatoi alla fine del turno quando non c'è nessun utente rubando un orologio o dei contanti dal portafoglio di un cliente riposto nell'armadietto. In queste ipotesi, quindi, il gestore sarebbe responsabile del furto per non aver controllato attentamente l'operato del proprio dipendente provocando così un danno al cliente. Pertanto, se nell'ipotesi di mero furto o danneggiamento di cui all'art. 1783 c.c. non rileva la presenza o meno della diligenza, della cura e dell'attenzione del gestore ed egli è responsabile - seppur nei limiti del valore di cento volte il prezzo di ingresso giornaliero e solo per le cose di cui il cliente si doveva spogliare per svolgere l'attività sportiva - per il solo fatto che determinati beni sono stati portati all'interno del centro e poi danneggiati o rubati, laddove sussistesse la sua colpa diretta oppure una colpa indiretta per mancata vigilanza o selezione dei dipendenti non si applicherebbero più i limiti di cui all'art. 1783, co. 3, c.c. ed egli sarebbe obbligato a risarcire l'intero danno prodotto.

Invece, nel diverso caso di oggetti consegnati direttamente dall'utente del centro al gestore della struttura è applicato integralmente l'art. 1784 c.c. che sancisce la responsabilità illimitata del gestore per le cose prese in custodia, a meno che il gestore stesso si sia rifiutato di prenderle perché pericolose, oppure di valore eccessivo, oppure di natura ingombrante.

Quindi, nel caso in cui il gestore di un impianto sportivo accetti la presa in consegna dei beni degli utenti, egli risponde senza limiti del danno provocato da eventuali danni o furti. La differenza tra le due ipotesi risiede nella circostanza che in quest'ultima ipotesi il gestore assume direttamente l'obbligo di vigilare sulla cosa. La presa in consegna di un bene ricorre sia quando il personale della reception accetta di conservare determinati beni in una stanza ad accesso limitato e sotto il loro controllo, sia quando l'impianto sportivo offre delle cassette di sicurezza in cui depositare i propri beni. Infatti, in queste ipotesi l'utente fa affidamento sul controllo del personale e sull'efficienza delle cassette di sicurezza che per natura dovrebbero proteggere e preservare i beni.

Invece, il gestore del centro non risponde, ai sensi dell'art. 1785 c.c., quando la sottrazione o il deterioramento sono dovuti a una condotta del cliente o di persone che lo accompagnano, oppure

al verificarsi di un evento di forza maggiore o alla natura della cosa. Potrebbe accadere, ad esempio, che un cliente porti con sé il figlio di 10 anni durante un'ora di sala pesi e che quest'ultimo danneggi il cellulare del genitore facendolo cadere dalla panca. Ebbene, in questi casi non può essere chiamato a rispondere della caduta del telefono il gestore dell'impianto. Quindi, al ricorrere delle ipotesi sopra descritte e disciplinate dagli artt. 1783 (cose portate in palestra) e 1784 c.c. (cose consegnate al gestore), il gestore dell'impianto può disculparsi ed essere sollevato dall'obbligo risarcitorio solo provando una delle ipotesi elencate nell'art. 1785, c.c.

Il deterioramento dovuto per condotta del cliente o delle persone che lo accompagnano, la forza maggiore e la natura della cosa sono tutte evenienze che, esulando dalla sfera di controllo del gestore perché imprevedibili e inevitabili, sono capaci di escludere, se ricorrenti, la sua responsabilità e il conseguente obbligo risarcitorio.

Laddove il gestore del centro fitness o dell'impianto sportivo sia chiamato in giudizio dall'utente che chiede il risarcimento del danno perché asserisce di aver subito un danno o un furto di un bene durante le ore di permanenza nel centro, sarà onere del gestore-convenuto sostenere e provare il fatto estraneo al suo controllo e alla sua volontà. Solo nel caso in cui tale prova sia efficace la domanda di risarcimento verrà rigettata dal giudice. In definitiva, il gestore del centro risponde:

▶ - ex art. 1783 c.c. nei limiti di cento volte il prezzo di ingresso giornaliero solo di quegli oggetti che devono essere lasciati nello spogliatoio per il miglior godimento della prestazione;

▶ - ex art. 1784 illimitatamente delle cose da lui prese in custodia, salva la facoltà di rifiutarsi di prenderle in custodia, soltanto ove si tratti di cose pericolose o di valore eccessivo o di natura ingombrante;

▶ - ex art. 1785 bis c.c. illimitatamente ove la distruzione o la sottrazione dipendano da colpa sua o dei suoi familiari o adetti.

“IL CENTRO SPORTIVO NON RISPONDE DI EVENTUALI FURTI O DANNEGGIAMENTI”

Una pratica a volte attuata negli impianti sportivi e nei centri fitness è quella di esporre al proprio interno dei cartelli in cui è riportato che il centro non risponde di eventuali furti oppure danneggiamenti subiti dalle cose portate presso lo stesso impianto dagli utenti.

Ebbene, questi cartelli non hanno nessun valore giuridico perché l'art. 1785- quater cc. statuisce che "sono nulli i patti o le dichiarazioni ten-

Lasciare gli effetti personali negli armadietti dello spogliatoio è diverso, sul piano della responsabilità del gestore, dal consegnarli alla reception o riporli nelle cassette di sicurezza in sua prossimità





In merito al tempo di conservazione dei dati, il Garante Privacy ritiene che le immagini debbano essere conservate per un massimo di 72 ore, quindi essere cancellate

denti a escludere o limitare preventivamente la colpa del gestore". Quindi, la responsabilità del gestore sorge automaticamente in tutte le ipotesi in cui dei beni sono portati nel centro indipendentemente dall'accettazione in custodia di questi da parte del gestore. Quindi la responsabilità da beni in custodia è estranea alla volontà delle parti e non può essere oggetto di disposizioni contrattuali.

Secondo gli stessi principi, sono privi di efficacia e validità i cartelli in cui si avvisa la clientela che i locali non sono sottoposti a controllo e che il gestore non risponde dei danni arrecati alle cose perché è obbligo del gestore assicurarsi che i locali frequentati dagli utenti siano sicuri.

A quanto detto si aggiunge che sono nulle anche le clausole inserite nei contratti o negli atti di iscrizione in cui si dichiara che l'Associazione o la Società sportiva non risponde dei danni o dei furti aventi a oggetto i beni degli utenti-iscritti. Peraltro, si puntualizza che è priva di validità anche la clausola di esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave in caso di danno alla persona ex art. 1229 c.c. La responsabilità del gestore in qualità di custode non può essere superata se non con l'adozione di adeguate misure di sicurezza volte a prevenire danni a cose e persone e furti agli oggetti degli utenti.

LE CASSETTE DI SICUREZZA

Tra gli strumenti più idonei a evitare danneggiamenti o furti ai beni introdotti dagli utenti presso il centro si collocano senza dubbio le cassette di sicurezza. Infatti, la natura delle cassette di sicurezza è proprio garantire l'integrità e la conservazione dei beni in esse collocati, permettendo solo all'utente o al personale incaricato l'accesso ad esse. La sicurezza è, inoltre, assicurata dalla presenza di una combinazione di sblocco, oppure di una chiave detenuta dall'utente o dal personale incaricato.

Sull'utilizzo delle cassette di sicurezza presso i fitness club, i centri sportivi e le piscine si è espresso recentemente il Tribunale di Milano con la sentenza n. 8865/2021, ritenendo l'utente corresponsabile del furto subito per aver consapevolmente scelto di lasciare un orologio costoso (del valore di 50.000 euro)

nell'armadietto degli spogliatoi, nonostante il centro fitness avesse messo a disposizione degli utenti delle cassette di sicurezza. Secondo il Tribunale milanese, "la consapevolezza di aver introdotto un effetto personale avente valore molto ingente, che avrebbe sicuramente reso estremamente opportuna la custodia presso le cassette di sicurezza site in prossimità della reception, ove per la struttura stessa degli ambienti avrebbe potuto essere vigilato dagli addetti della stessa [...], unitamente soprattutto all'avvertita presenza di una persona che aveva con ogni probabilità notato un oggetto di tale valore e il luogo in cui l'orologio era stato riposto" inducono a ritenere integrata una colpa del cliente, tale da escludere una responsabilità della società sportiva. Nell'ipotesi analizzata dal tribunale milanese si è così ritenuto responsabile del danno esclusivamente il danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. per cui se il danneggiato contribuisce alla causazione del danno con una propria condotta, che può essere attiva oppure omissiva, il danneggiante non può essere chiamato a risarcire l'intero danno, ma solo quello derivante dalla propria azione. Se il danno è riconducibile interamente alla condotta del danneggiato viene meno l'intero l'obbligo risarcitorio, come nel caso analizzato sopra.

In definitiva, seppur l'utente ha la possibilità di scegliere sull'utilizzo o meno delle cassette di sicurezza, la giurisprudenza ha ritenuto che optare per la scelta negativa comporti una messa in pericolo volontaria del bene, che può anche condurre all'integrale superamento della responsabilità oggettiva del gestore del centro di cui all'art. 1784 c.c.

Oltre alle cassette di sicurezza, i centri sportivi possono adottare altri accorgimenti, come la registrazione di ogni utente e l'utilizzo di specifici addetti al controllo durante le ore di fruizione dell'impianto. Inoltre è sempre consigliabile stipulare un apposito contratto assicurativo per coprire queste ipotesi di danno.

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

Quando si parla di strumenti di sicurezza allo scopo di prevenire furti o danneggiamenti, le telecamere di videosorveglianza sono certamente tra i primi strumenti a cui si pensa. Tuttavia,

la registrazione di immagini corrisponde a un trattamento di dati personali che impone per il suo utilizzo un attento rispetto della normativa privacy contenuta nel Reg. UE n. 679/2016 (*General Data Protection Regulation - GDPR*) e nel D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice Privacy*).

Dove possono essere collocate le telecamere di sicurezza?

Certamente possono essere collocate all'esterno dell'impianto sportivo verso gli ingressi principali e la zona parcheggio; all'interno del centro possono essere rivolte verso la reception, che è certamente una zona di passaggio per tutti i fruitori, e verso le sale in cui gli utenti svolgono attività sportiva.

Invece, le telecamere di videosorveglianza non possono mai essere collocate negli spogliatoi, nei camerini, nei servizi igienici e nelle aree di riposo in quanto si andrebbero a registrare i clienti in momenti intimi e tale trattamento non sarebbe giustificato da nessun fine legittimo.

Lo stesso Garante privacy, intervenuto in un caso in cui erano state installate telecamere negli spogliatoi di un centro sportivo, ha chiarito che questo è un abuso di dati personali che viola "la riservatezza e la dignità delle persone in quanto, pur essendo lecito l'utilizzo della videosorveglianza per tutelarsi da eventuali danni o furti, non erano stati adottati accorgimenti tecnici volti ad evitare riprese di persone negli spogliatoi" (Provvi.ti 8 marzo 2007 n. 1381803 e 4 dicembre 2008 n.1576125).

La stessa collocazione di telecamere subito fuori dagli spogliatoi potrebbe essere considerata un'invasione illegittima nella privacy degli utenti, sicché per controllare gli accessi ai locali del centro è consigliabile collocare le telecamere in zone di passaggio o corridoi che si trovano subito prima degli spogliatoi.

In merito alle basi giuridiche del trattamento, chiunque installa telecamere di sicurezza può farlo per tutelare il proprio patrimonio, prevenendo furti e atti vandalici, e il fondamento giuridico è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), *GDPR*. Quindi, non è necessario ottenere il consenso dell'utente per installare le videocamere di sorveglianza: è sufficiente esporre il cartello e l'informativa estesa di cui si è detto.

Quale procedura seguire per la tutela del dipendente?

L'installazione di videocamere nei fitness club, nei centri sportivi e nelle piscine coinvolge direttamente i dipendenti durante l'intera giornata lavorativa e ciò rende necessario rispettare l'apposita normativa contenuta nello Statuto dei Lavoratori che, all'art. 4, prevede che, qualora dall'utilizzo di tali sistemi derivi "anche la possibilità di controllo a distanza" dell'attività dei dipendenti, le telecamere di sicurezza "possono essere impiegate esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale" e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro. L'attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l'installazione di sistemi di videosorveglianza e la violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata secondo l'art. 171 del Codice Privacy. Infatti, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto che l'art. 4, l. n. 300 del 1970 cit., "tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale", pertanto anche il consenso, eventualmente prestato dai singoli lavoratori all'installazione di impianti, non è equivalente alla necessaria attivazione della procedura con le rappresentanze dei dipendenti o, in mancanza, sotto il controllo dell'autorità pubblica (v., tra le altre, Cass., sez. III pen., 8 maggio 2017, n. 22148 e 17.12.2019, n. 50919 cit.).



Le telecamere di videosorveglianza non possono mai essere collocate negli spogliatoi, nei camerini, nei servizi igienici e nelle aree di riposo

A tal proposito, inoltre, si rappresenta che lo stesso Garante ha più volte ribadito che in ambito lavorativo il consenso non costituisce base giuridica idonea per il trattamento dei dati personali dei dipendenti (v., tra gli altri, provv. 13.12.2018, n. 500, doc. web n. 9068983, punto 3.1.; con specifico riferimento alla videosorveglianza v. provvedimenti 4 luglio 2013, n. 336, doc. web n. 2578071 e 18 luglio 2013, n. 361, doc. web n. 2605290).

Chiarito ciò, all'installazione delle telecamere di videosorveglianza devono seguire degli adempimenti informativi a beneficio sia degli utenti, sia dei dipendenti. Infatti, il gestore deve collocare un cartello illustrativo, contenente una breve informativa, prima della zona coperta dalle videocamere in modo che chi sta per accedervi sia informato che verrà ripreso. Tale cartello, oltre a raffigurare l'immagine di una telecamera di sicurezza, deve contenere delle informazioni basilari e necessarie sul titolare del trattamento (cioè la ASD/SSD), sulle finalità e base giuridica del trattamento (la tutela del patrimonio ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a), *GDPR*), sul tempo di conservazione dei dati e su dove è possibile consultare l'informativa estesa. Al cartello illustrativo, infatti, è sempre necessario affiancare un'informativa estesa e contenente tutte le informazioni richieste dall'art. 13 *GDPR* da esporre in un luogo facilmente accessibile al pubblico, oppure da caricare sul sito internet della ASD/SSD.

In merito al tempo di conservazione dei dati, si evidenzia che il Garante Privacy ritiene che le immagini debbano essere conservate per un tempo massimo di 72 ore, trascorse le quali i dati devono essere cancellati. La conservazione per un tempo superiore richiede un'apposita valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ex art. 34 e 35 *GDPR*.

La gestione delle telecamere può essere sia gestita esclusivamente dalla società di sicurezza che si occupa della fornitura del servizio, appositamente nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 *GDPR*, sia da un dipendente appositamente formato sulle corrette modalità di gestione delle riprese e sugli obblighi di cancellazione.

In definitiva, seppur il gestore di un impianto sportivo è gravato dall'automatica responsabilità del custode, egli ha la facoltà e il potere di prevenire eventuali fatti lesivi adottando idonei strumenti, come cassette di sicurezza, videocamere di sorveglianza, controlli all'ingresso e personale addetto al controllo. ///

BIAGIO GIANCOLA

Avvocato, è socio e partner dello Studio Martinelli Giancola Tiberio.

